

**Settore: RT**  
**Proponente: 45.A**  
**Proposta: 2016/719**

**del 17/06/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 515**

**del 21/06/2016**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
AMBIENTE**

**Dirigente: MONTANARI Dr.ssa Laura**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI AUTORIZZATE); PERIODO 1/10/2016 - 30/09/2017. CIG: Z8E199F373.

**Oggetto:** Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di custodia e ricovero di alcuni cani randagi presso strutture (canili/rifugi) autorizzate; periodo 1/10/2016 – 30/9/2017. Cig: Z8E199F373.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il DUP (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/06/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti di cui all'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

Visto:

- il provvedimento in data 19/05/2015 PG n. 21347, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dr.ssa Laura Montanari, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che il tessuto normativo nazionale e regionale prevede:

- l'applicazione del principio della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, allo scopo di prevenire il randagismo;

Visti, in particolare:

- l'art. 2, comma 2°, della Legge del 14/8/1991, n. 281, ribadito dall'art. 22, comma 1° della Legge Regionale 7/4/2000 n. 27, che fissa il principio che i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali a fronte di rinuncia di proprietà, non devono essere soppressi;

- i seguenti articoli della Legge Regionale del 7/04/2000 n. 27:

l'art. 2, comma 1°, lettera b), che affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti e, comunque, garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture;

l'art. 16, comma 1°, lett. a), b) e c) che affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954 e comunque quando si presentino esigenze sanitarie e dei cani catturati (per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari) o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;

l'art n. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, che sancisce la possibilità di avvalersi di servizi e della gestione prestati, per la prosecuzione dei fini statuiti dal tessuto normativo succitato, da associazioni riconosciute in conformità della vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità principe la protezione degli animali;

Dato atto che:

il Comune di Reggio Emilia dispone di un canile, situato in Via Felesino n. 4/a, composto da isolamento, reparto temporaneo e permanente;

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia ha dato in convenzione all'E.N.P.A. la gestione del medesimo canile di via Felesino (ad eccezione dell'isolamento), adibito al ricovero temporaneo e permanente;

alcuni cani, che per motivi di spazio non possono essere accolti presso il canile comunale, sono affidati tramite convenzioni, ad associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile;

Visti:

la lettera 28.3.2014 del Servizio Veterinario ASL contenente una serie di prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali del canile comunale;

il sequestro amministrativo del 13.09.2014 di una parte del canile (casolare e annessi box esterni) effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma dove erano ricoverati n.16 cani, anch'essi posti sotto sequestro amministrativo, ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981;

il sopralluogo del 09.10.2014 effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma effettuato presso la sopraddetta struttura;

l'Ordinanza n.6879 del 9.10.2014 emessa dal Dirigente del Servizio Imprese, Commercio e Tutela Ambientale;

Tenuto presente che in conseguenza dei suddetti provvedimenti la capienza del canile è stata ridotta a 111 cani e che, a maggior ragione, non è in grado di fornire, per carenza di spazio utile, un'adeguata sistemazione ai cani in esubero (tanto più che trattasi in parte di animali sociopatici richiedenti una collocazione singola);

Pertanto da allora si sono consolidati rapporti convenzionali con associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati, dotati di proprie strutture (canili/rifugi) autorizzate, per l'affidamento in custodia di alcuni cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia che non potevano essere collocati presso il canile comunale;

In particolare, tali convenzioni, assicurano i seguenti requisiti:

- il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale del 7/4/2000, n. 27 ed i requisiti citati all'art. n. 1 comma 2 lett. c), d), e), f), g), h) ed i) dell'Ordinanza contingibile ed urgente del 16 luglio 2009;

- una ubicazione salubre e protetta;

- l'esistenza di strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;

- la sussistenza di recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce;

Ritenuto necessario affidare, per il periodo 1/10/2016 – 30/9/2017, il servizio di ricovero e custodia di circa 40 cani che, per motivi di spazio, non possono essere custoditi nel canile comunale, presso strutture esterne (canili/rifugi) autorizzate dotate dei requisiti sopradetti e precisando che:

- l'appalto avrà per oggetto "Affidamento del servizio di custodia e ricovero di cani randagi";
- l'importo presunto del presente appalto ammonta a € 35.770,00 (IVA esclusa);
- che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con applicazione del criterio del prezzo più basso (art.95, comma 4° del D.Lgs. 50/2016);
- che la stipula del contratto avverrà per scrittura privata (da registrarsi in caso d'uso) tramite portale di Intercent-ER;
- che il valore dell'appalto, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale si avvalga della facoltà di rinnovo per un ulteriore anno del servizio oggetto di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 5° lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e come previsto all'art. 2 del Capitolato d'Appalto, è stimato di importo pari a quello attuale;

Richiamato:

- l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante oltre l'importo presunto dell'appalto:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Atteso:

- che il D.lgs n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 (c.d. "spending review 2") prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a o dalle centrali di committenza regionali;
- che l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip e delle centrali di committenza regionali, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (M.E.P.A.);
- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.Lgs. n. 52/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere al mercato elettronico M.E.P.A., o dagli altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Ritenuto:

- di procedere tramite prenotazione dell'impegno di spesa, per l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, per mezzo del mercato elettronico di Intercent-ER, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- di utilizzare la procedura negoziata dell'R.D.O. (richiesta di offerta) per richiedere un'offerta al fine di assegnare il servizio in parola invitando tutte le ditte iscritte nella categoria 98380000-0 "Servizi di canile", la ditta alla quale sarà affidato il servizio mediante aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4° del D.lgs n. 50/2016, sulla base delle caratteristiche indicate nel Capitolato in allegato al presente atto;

Rilevato che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3., L. n. 136/2010, come modificato con D.L.187/2010 convertito in L. 127/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice Identificativo (C.I.G). n. Z8E199F373;

Considerato che l'importo stimato è di € 35.770,00 (Iva esclusa);

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Ritenuto opportuno procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Precisato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Ambiente, dott.ssa Laura Montanari e che, con la sottoscrizione dell'atto, viene espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Dato atto del D.L. 168/2004 convertito con L. 191/2004;

Visto l'art. 192 "Determinazione a contrattare e relative procedure" del T.U. del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 11 del Vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
- l'art. 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Lgs. 81/2008, in particolare l'art. 26 comma 6°;
- il D.Lgs 50/2016, in particolare gli artt. 32 comma 2° e 36 comma 2° lett.b) e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 26 della Legge n.488/1999;

## **D E T E R M I N A**

1. di indire procedura negoziata, viste le motivazioni in premessa, ai sensi degli artt. 30 comma 1° e 36 comma 2° lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di ricovero e custodia nel periodo 1/10/2016 – 30/9/2017 di max 40 cani randagi che, per motivi di spazio, non possono essere custoditi nel canile comunale, per un importo presunto di € 35.770,00 (IVA esclusa) invitando le imprese iscritte nella categoria 98380000-0 "Servizi di canile" del mercato elettronico dell'Agenzia Regionale Intercent-ER e utilizzando lo strumento di richiesta preventivo R.D.O., ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 attraverso il portale "[www.intercent.it](http://www.intercent.it)";
2. di approvare le modalità contrattuali inerenti l'aggiudicazione del servizio in oggetto, espresse e contenute nel capitolato speciale d'oneri, che si allega al presente atto quale parte integrante;
3. di stabilire che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con l'applicazione del criterio dell'offerta al prezzo più basso, così come previsto dall'art.95 comma 4° del D.Lgs n. 50/2016;
4. di dare atto che l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per un ulteriore anno del servizio oggetto di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 5° del Dlgs. n. 50/2016, come previsto all'art. 3 del Capitolato d'Appalto, per un valore di importo pari a quello del presente appalto;
5. di dare altresì atto, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art.1 commi 7° e 13° che il contratto di fornitura potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
6. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso, riservando nel contempo all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Ambiente, dott.ssa Laura Montanari;

8. di prenotare la spesa presunta di € 43.639,40 (Iva compresa) – C.I.G. n. Z8E199F373, come segue:

quanto ad € 10.999,52 alla Missione 09 – Programma 02 titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.03.02.99.999 del Bilancio 2016, al capitolo 27955 denominato “ Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile” del P.E.G. 2016, codice Prodotto: 2016\_PD\_4521, centro di costo: 0190 - codice COGE: G3, cod.cont. Amb. 8.c, responsabile di procedura: 45;

quanto ad € 32.639,88 alla Missione 09 – Programma 02 titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.03.02.99.999 del Bilancio 2016/2018 – Esercizio 2017 – al capitolo che nel P.E.G. per l'esercizio 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 27955 denominato “Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile” del P.E.G. 2016, codice Prodotto 2017\_PD\_4521, centro di costo: 0190 - codice COGE: G3, cod.cont. Amb. 8.c, responsabile di procedura: 45;

9. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;
10. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art.151, 4° comma, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
11. di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti agli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 “Decreto trasparenza” e dall'art. 1, comma 32° della Legge 190/2012.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott.ssa Laura Montanari)